

CAPPELLI RIOLO
CALDERARO CRISOSTOMO
DEL DIN & PARTNERS

CRCDD NEWS

Giugno
2024



Studio Legale

Milano Roma Londra
crcdlex.com

Giugno 2024

SOMMARIO

NORMATIVA E SOFT LAW UE	2
1. EBA: <i>opinion</i> sulle cartolarizzazioni sintetiche STS in Italia.....	2
2. EBA/ESMA: pubblicate le linee guida sugli esponenti e azionisti di emittenti di ARTs e dei CASPs in ambito MiCAR.....	2
3. EBA: pubblicati i progetti di RTS, ITS e nuovi orientamenti in ambito MiCAR.....	3
4. CRR III e CRD IV: aggiornamenti derivanti dall'implementazione di Basilea III.....	4
5. CRR: pubblicati dei nuovi RTS in materia di gruppi di clienti connessi.....	4
6. La <i>Joint Opinion</i> delle ESAs sullo SFDR	5
7. EBA: pubblicati tre interventi normativi in materia di <i>governance</i> ai sensi del MiCAR.....	6
NORMATIVA E SOFT LAW ITALIANA	7
8. Pubblicato il Rapporto 2023 della Banca d'Italia su investimenti sostenibili e rischi climatici	7
9. Circolare 285: la Banca d'Italia pubblica il Quarantottesimo Aggiornamento	7
10. CRR II e IFR: l'impatto sulle banche e sulle imprese di investimento	8
11. AML: IVASS pubblica il provvedimento 144/2024.....	8
GIURISPRUDENZA	9
12. Se il giudice condanna al pagamento degli "interessi legali" senza fornire ulteriori specificazioni, il saggio degli interessi da applicare corrisponde a quello di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. (Cass. civ., Sez. un., 07 maggio 2024, n. 12449).....	9
CONSULTAZIONI	12
13. Banca d'Italia: in consultazione le modifiche alla circolare 288/2015 in materia di rischio di credito di controparte e rischio di mercato.....	12
14. BCE: in consultazione la nuova guida sull' <i>outsourcing</i> dei servizi cloud per i <i>cloud services provider</i>	12

NORMATIVA E SOFT LAW UE

1. EBA: *opinion* sulle cartolarizzazioni sintetiche STS in Italia

- In data 27 giugno 2024, l'*European Banking Authority* ("EBA") ha pubblicato un *parere* indirizzato alla CONSOB, in risposta alla notifica della stessa Autorità competente relativa alla propria decisione di concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 26-*sexies*(10) del Regolamento (UE) 2017/2402, che specifica i criteri di ammissibilità per le garanzie di elevata qualità per le cartolarizzazioni in bilancio affinché possano essere qualificate come semplici, trasparenti e standardizzate ("STS").
- L'EBA ha autorizzato la deroga parziale – richiesta dalla CONSOB – per consentire agli *originator* italiani, o propri affiliati, di essere considerati come *eligible* per il deposito delle garanzie presso di sé anche se aventi un livello di qualità del credito almeno pari a quello assegnato all'Italia, seppure inferiore al minimo previsto nel Regolamento (UE) 2017/2402.

2. EBA/ESMA: pubblicate le linee guida sugli esponenti e azionisti di emittenti di ARTs e dei CASPs in ambito MiCAR

- In data 27 giugno 2024, l'*European Banking Authority* ("EBA") e l'*European Securities and Markets Authority* ("ESMA") hanno pubblicato le proprie *Linee Guida* sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione e della compagine sociale di maggiore rilievo degli emittenti di *token* collegati ad attività ("ARTs") e dei prestatori di servizi per le cripto-attività ("CASPs") sottoposti al regime del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR").
- In particolare, le Linee Guida sono state pubblicate in attuazione degli articoli 21(3) e 63(11) del MiCAR e fanno parte del progetto di rafforzamento sviluppato da parte delle autorità comunitarie per promuovere un mercato dei *cripto-asset* trasparente, sicuro e adeguatamente regolamentato.
- La prima serie di Linee Guida, che concerne la valutazione degli organi di gestione all'interno degli emittenti di ARTs e dei CASPs, fornisce criteri comuni per valutare le conoscenze, le competenze, l'esperienza, la reputazione e l'integrità dei relativi membri, nonché la loro disponibilità nel dedicare tempo sufficiente allo svolgimento delle proprie mansioni per garantire una sana gestione di queste entità.
- La seconda serie di Linee Guida, che concerne invece la valutazione dell'idoneità dei membri con partecipazioni qualificate dirette o indirette in emittenti di ARTs o CASPs che rientrano nell'ambito di applicazione del MiCAR, intendono fornire alle autorità competenti una metodologia comune per svolgere tale valutazione ai fini della concessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e per effettuare la valutazione prudenziale delle acquisizioni proposte.

3. EBA: pubblicati i progetti di RTS, ITS e nuovi orientamenti in ambito MiCAR

- In data 19 giugno 2024, l'*European Banking Authority* ("EBA") ha pubblicato un nuovo pacchetto di norme tecniche e orientamenti in materia di *reporting*, *stress test* sulla liquidità e collegi di vigilanza ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR").
- In particolare, il pacchetto pubblicato dall'EBA comprende:
 - la **bozza finale di norme tecniche di regolamentazione ("RTS")** sull'uso di *asset-referenced token* ("ART") e *token* di moneta elettronica ("EMT") denominati in una valuta diversa dalle valute ufficiali dell'Unione europea quali mezzo di scambio. La bozza specifica la metodologia che deve essere applicata dagli emittenti di ART e di EMT denominati in una valuta diversa dalle valute ufficiali dell'Unione europea al fine di stimare il numero e il valore delle transazioni associate all'uso di tali token come mezzo di scambio (*as a means of exchange*), ai fini della segnalazione ai sensi del MiCAR. Gli RTS mirano a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del MiCAR di monitorare e prevenire i rischi che l'ampio uso di ART e di EMT denominati in una valuta diversa dalle valute ufficiali dell'Unione europea come mezzo di scambio può avere sulla trasmissione della politica monetaria e sulla sovranità monetaria all'interno dell'Unione europea;
 - la **bozza finale di norme tecniche di attuazione ("ITS")** sugli obblighi di segnalazione degli emittenti di ART ed EMT denominati in una valuta diversa dalle valute ufficiali dell'Unione europea e dei fornitori di servizi di cripto-attività ("CASP"). La bozza finale di ITS fornisce modelli specifici e istruzioni correlate per gli emittenti di ART ed EMT denominati in una valuta diversa dalle valute ufficiali dell'Unione europea (e per i relativi CASP) per rispettare i loro obblighi di segnalazione. Questi modelli di segnalazione, *inter alia*, favoriranno la valutazione della significatività dei *token* e forniranno informazioni in merito alla circostanza per cui la soglia definita nell'articolo 23 del MiCAR sia stata raggiunta;
 - le **linee guida** sugli *stress test* di liquidità di cui all'articolo 45(4) del MiCAR. Tali linee guida stabiliscono i rischi da considerare negli *stress test* di liquidità e identificano i parametri comuni di riferimento degli scenari da includere negli *stress test* di liquidità;
 - la **bozza finale di RTS** sui collegi di vigilanza di cui all'articolo 119(8) del MiCAR. Tali RTS specificano le condizioni in base alle quali determinate entità, come i depositari della riserva di attività, le piattaforme di *trading* e i CASP che forniscono custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti, devono essere considerate "le più rilevanti" nella loro categoria, e le condizioni in base alle quali un ART o EMT significativo deve essere considerato "utilizzato su larga scala", allo scopo di determinare la composizione di un collegio di vigilanza ai sensi del MiCAR. L'EBA è infatti tenuta a istituire tale collegio in conformità al MiCAR per ogni emittente significativo di ART e EMT. Inoltre, gli

RTS specificano le condizioni generali per il funzionamento dei collegi di vigilanza, inclusi gli aspetti relativi alla partecipazione alle riunioni del collegio, alle procedure di voto, allo scambio di informazioni e all'affidamento di compiti tra i membri del collegio.

4. CRR III e CRD IV: aggiornamenti derivanti dall'implementazione di Basilea III

- In data 19 giugno 2024, sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento \(UE\) 2024/1623](#) e la [Direttiva \(UE\) 2024/1619](#) contenenti gli aggiornamenti derivanti dall'implementazione del quadro normativo fissato da Basilea III (rispettivamente il “**Regolamento**” e la “**Direttiva**”).
- Il Regolamento contiene nuovi *standard* in materia di requisiti patrimoniali e modifica il Regolamento (UE) 2013/575 (c.d. CRR), mentre la Direttiva modifica e aggiorna la Direttiva (UE) 2013/36 per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di *governance*.
- Nello specifico, il Regolamento fissa nuovi *standard* per la valutazione del rischio di credito, del rischio di aggiustamento della valutazione del credito, del rischio operativo e del rischio di mercato, introducendo, inoltre, un *output floor* volto a limitare il rischio di riduzioni eccessive dei requisiti patrimoniali delle banche, rendendoli anche più comparabili. Infatti, fissando un limite inferiore per i requisiti di fondi propri prodotti dai modelli interni degli enti pari al 72,5 % dei requisiti di fondi propri che si applicherebbero se tali enti utilizzassero metodi standardizzati, l'*output floor* limita il rischio di riduzioni eccessive del capitale.
- Le nuove norme recepite attraverso il Regolamento e la Direttiva armonizzano, infine, i requisiti minimi applicabili all'autorizzazione di succursali di banche di paesi terzi e alla vigilanza delle loro attività nell'Unione europea.
- Le date di applicazione previste per le nuove disposizioni sono il 1° gennaio 2025 per il Regolamento e l'11 gennaio 2026 per la Direttiva.

5. CRR: pubblicati dei nuovi RTS in materia di gruppi di clienti connessi

- In data 18 giugno 2024, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento \(UE\) 2024/1728](#) (il “**Regolamento**”) che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR) in relazione alle norme tecniche di regolamentazione (c.d. RTS) che indicano in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni necessarie ai fini dell'identificazione dei c.d. “gruppi di clienti connessi”, ossia l'identificazione di persone fisiche o giuridiche strettamente legate da fattori di rischio per le quali si rende necessario una trattazione prudenziale di carattere unitario sotto il profilo del rischio.
- Il Regolamento è entrato in vigore l'8 luglio 2024.

6. La *Joint Opinion* delle ESAs sullo SFDR

- In data 18 giugno 2024, l'EBA, l'EIOPA e l'ESMA – congiuntamente, le “ESAs” – hanno pubblicato una *Joint Opinion* (l’“**Opinion**”) nell’ambito del processo di revisione del Regolamento (UE) 2019/2088 (*Sustainable Finance Disclosure Regulation* o “SFDR”).
- L’*Opinion* prende le mosse da alcuni test condotti su investitori, che hanno rivelato criticità nella concreta applicazione dello SFDR. In tale quadro, le ESAs evidenziano la necessità di migliorare la trasparenza sulle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari, allo scopo di tutelare gli investitori (specialmente quelli al dettaglio) anche prevenendo il c.d. *greenwashing*. A tal fine, l’*Opinion* formula alcune raccomandazioni alla Commissione europea.
- In primo luogo, le ESAs evidenziano i risvolti positivi che potrebbe avere l’introduzione di un sistema di classificazione dei prodotti finanziari basato su categorie e/o su indicatori di sostenibilità, che aiuti gli investitori a orientarsi nell’ampia scelta di prodotti finanziari sostenibili. A tale riguardo, le ESAs suggeriscono l’introduzione di due nuove categorie di prodotti finanziari, quella “sostenibile” e quella “di transizione”, che gli operatori finanziari dovrebbero utilizzare per maggiore semplificazione. Tali categorie dovrebbero risultare semplici e connotate da chiari criteri oggettivi o soglie per identificare in quale categoria rientri un determinato prodotto finanziario. La categoria dei prodotti “sostenibili” dovrebbe peraltro poter riferirsi alla sostenibilità ambientale, alla sostenibilità sociale o a entrambe.
- In secondo luogo, l’*Opinion* raccomanda una revisione della definizione di “investimento sostenibile” di cui all’articolo 2, numero (17), dello SFDR¹, e un’analisi dell’interazione di tale definizione con la tassonomia prevista dal Regolamento (UE) 2020/852 (*Taxonomy Regulation*).
- In terzo luogo, le ESAs evidenziano nell’*Opinion* l’opportunità di ampliare il novero di prodotti finanziari ricadenti nell’ambito di applicazione dello SFDR e di semplificare la documentazione connessa.
- Infine, l’*Opinion* propone una serie di modifiche tecniche che la Commissione europea potrebbe prendere in considerazione nel quadro di un’integrale revisione del quadro regolamentare di attuazione dello SFDR.

¹ “[...]investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali”.

7. EBA: pubblicati tre interventi normativi in materia di *governance* ai sensi del MiCAR

- In data 6 giugno 2024, l'*European Banking Authority* ("EBA") ha pubblicato tre distinti interventi normativi in materia di *governance*, conflitti di interesse e remunerazione ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR"). Tali interventi si inseriscono all'interno del progetto di rafforzamento sviluppato da parte dell'EBA al fine di promuovere un mercato dei crypto-asset trasparente, sicuro e ben regolamentato.
- In particolare, il pacchetto pubblicato dall'EBA comprende:
 - le [linee guida](#) sul contenuto minimo degli accordi di *governance* per gli emittenti di *token* collegati ad attività ("ARTs"), le quali specificano ulteriormente le varie disposizioni di *governance* all'interno del MiCAR, tenendo conto del principio di proporzionalità. Esse chiariscono inoltre i compiti, le responsabilità e l'organizzazione dell'organo di gestione nonché gli accordi organizzativi di tali emittenti;
 - la [bozza finale](#) di norme tecniche di regolamentazione ("RTS") sul contenuto minimo degli accordi di *governance* sulla politica di remunerazione. Gli RTS sono applicabili agli emittenti di ARTs e agli istituti che emettono token di moneta elettronica ("EMT") significativi nonché, laddove gli Stati membri richiedano di applicare l'articolo 45(1) del MiCAR, agli emittenti di EMT non significativi. Al fine di garantire che le politiche di remunerazione promuovano una gestione sana ed efficace del rischio di tali emittenti, non creino incentivi all'abbassamento degli *standard* di rischio e garantiscano la coerenza intersettoriale, gli RTS definiscono un quadro regolamentare che miri a raggiungere gli stessi obiettivi normativi di quanto disposto con riferimento alle imprese di investimento; e
 - la [bozza finale](#) di RTS sui conflitti di interesse per gli emittenti di ARTs che specificano i requisiti per le procedure sui conflitti di interesse. In particolare, gli emittenti di ARTs devono implementare e mantenere *policy* procedure efficaci per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse. Affinché tali conflitti siano gestiti in modo efficace, le *policy* e le procedure devono garantire che vi siano risorse sufficienti disponibili per la loro gestione. Gli RTS sottolineano che gli emittenti di ARTs dovrebbero prestare particolare attenzione ai conflitti di interesse che potrebbero sorgere in relazione alla riserva di attività. Laddove l'emittente di ARTs sia membro di un gruppo, le politiche e le procedure devono altresì tenere conto di qualsiasi circostanza che possa dare origine a un conflitto di interesse derivante dalla struttura e dalle attività commerciali delle altre entità facenti parte del gruppo.

8. Pubblicato il Rapporto 2023 della Banca d'Italia su investimenti sostenibili e rischi climatici

- In data 25 giugno 2024, è stato pubblicato il [rapporto annuale](#) sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici relativi all'anno 2023 (il "**Rapporto Annuale**").
- Il Rapporto Annuale analizza i risultati raggiunti dalla Banca d'Italia in relazione all'integrazione degli aspetti ambientali, sociali e di governo societario ("**ESG**") nella gestione degli investimenti e dei rischi finanziari.
- Dal Rapporto Annuale emerge che la strategia della Banca d'Italia è mirata alla diffusione di informazioni relative agli aspetti ESG da parte di imprese, intermediari e altri operatori finanziari, alla pubblicazione di analisi in materie di finanza sostenibile, nonché all'integrazione di indicatori ESG nella gestione di investimenti e rischi finanziari.
- In aggiunta, dal Rapporto Annuale emerge come la Banca d'Italia sia impegnata a rivedere periodicamente la strategia di investimento per assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi nonché di quelli relativi al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 stabiliti dall'Unione europea.

9. Circolare 285: la Banca d'Italia pubblica il Quarantottesimo Aggiornamento

- In data 20 giugno 2024, la Banca d'Italia ha pubblicato il [quarantottesimo aggiornamento alla Circolare 285 del 17 dicembre 2013](#) (rispettivamente, l'"**Aggiornamento**" e la "**Circolare 285**") che modifica la le metodologie per la misurazione del rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (IRRBB), in termini di variazione del valore economico e del margine di interesse.
- In particolare, le modifiche apportate dall'Aggiornamento hanno come scopo quello di dare attuazione agli Orientamenti EBA (EBA/GL/2022/14), emanati in attuazione dell'articolo 84, paragrafo 6, della Direttiva (UE) 2013/36, i quali specificano i criteri per l'identificazione, la valutazione, la gestione e l'attenuazione del rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse nonché per la valutazione e il monitoraggio del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi, su attività diverse dalle attività oggetto di negoziazione (c.d. *non-trading book activities*) degli enti.
- L'Aggiornamento è entrato in vigore in data 21 giugno 2024.

10. CRR II e IFR: l'impatto sulle banche e sulle imprese di investimento

- In data 12 giugno 2024, la Banca d'Italia ha pubblicato un *occasional paper* (il "Paper") che analizza l'impatto che le modifiche introdotte dai regolamenti europei in materia di requisiti prudenziali hanno avuto sugli enti creditizi (in particolare, il Regolamento 2019/876 – c.d. *Capital Requirements Regulation II* o CRR II), in particolare in materie di rischio di credito, leva finanziaria e liquidità, e sulle imprese di investimento (in particolare, il Regolamento 2019/2033 – c.d. *Investment Firms Regulation* o IFR).
- Dal Paper risulta che le modifiche normative hanno determinato una riduzione dei requisiti patrimoniali sia per le banche sia per le imprese di investimento, sebbene limitatamente a quegli enti che hanno specifici modelli di *business*, come le banche specializzate nell'erogazione di finanziamenti alle piccole e medie imprese o connessi alla cessione del quinto dello stipendio.
- Inoltre, il Paper evidenzia che gli enti creditizi italiani sono risultati conformi ai coefficienti obbligatori introdotti con le modifiche normative sopra indicate, fin dalla loro introduzione come requisiti obbligatori. In particolare, tutte le banche hanno raggiunto soddisfacenti livelli del coefficiente di leva finanziaria (c.d. *leverage ratio*) e del coefficiente netto di finanziamento stabile (c.d. *net stable funding ratios*), risultati significativamente sopra i parametri regolamentari.

11. AML: IVASS pubblica il provvedimento 144/2024

- In data 4 giugno 2024, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ("IVASS") ha pubblicato il [provvedimento n. 144](#) contenente alcune modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 44 del 2019 in materia di antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela (il "Provvedimento").
- Il Provvedimento ha l'obiettivo di prevenire l'utilizzo delle assicurazioni e degli intermediari assicurativi per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo allineando, inoltre, la disciplina nazionale agli "Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile della verifica della conformità in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo" pubblicati dall'European Banking Authority in data 16 giugno 2022.
- Tra le modifiche più significative apportate dal Provvedimento vi sono:
 - l'identificazione di una figura di consigliere responsabile per l'antiriciclaggio tra i componenti dell'organo di gestione, avente il compito di assicurare la piena consapevolezza dell'organo amministrativo in merito ai rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo cui l'impresa è esposta;

- l'introduzione della definizione di organo con funzione di gestione e l'individuazione dei compiti allo stesso spettanti; e
 - l'ampliamento della portata e del contenuto dei requisiti organizzativi a livello di gruppo.
- Il Provvedimento è entrato in vigore il 15 giugno 2024, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

GIURISPRUDENZA

12. Se il giudice condanna al pagamento degli “interessi legali” senza fornire ulteriori specificazioni, il saggio degli interessi da applicare corrisponde a quello di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. (Cass. civ., Sez. un., 07 maggio 2024, n. 12449)

- Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto con riguardo al saggio di interesse da applicarsi nel caso di sentenza contenente unicamente la condanna al pagamento degli “*interessi legali*” senza ulteriori specificazioni.
- La controversia trae origine da un'opposizione a precetto proposta innanzi al Tribunale di Milano con cui l'opponente ha denunciato l'erroneità del calcolo degli interessi legali richiesti in pagamento dalla controparte ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., nonostante il titolo azionato (i.e., sentenza di condanna) non prevedesse tale disposizione e non fosse stata formulata dalla controparte espressa domanda in tal senso.
- Nell'ambito di tale procedimento, l'adito Tribunale di Milano ha disposto rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione della seguente questione di diritto: “*se in tema di esecuzione forzata - anche solo minacciata - fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia ommesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di “interessi legali” o “di legge” ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c. o - a partire dalla data di proposizione della domanda - possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo*”.
- In altre parole, le Sezioni Unite sono state chiamate a stabilire “*se la mera previsione degli “interessi legali” nella pronuncia di condanna da parte del giudice della cognizione, possa essere interpretata, per la parte di interessi decorrenti dopo il momento della proposizione della domanda giudiziale, nei termini del saggio di interessi previsto dal comma quarto dell'art. 1284 cod. civ., oppure se, per l'assenza di specificazioni nella*

decisione, il saggio degli interessi debba restare limitato a quello previsto dal primo comma della medesima disposizione”.

- La Corte di Cassazione ha dapprima passato in rassegna i due diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema, ovvero:
 - un primo indirizzo, tuttavia *“sorto in relazione al rapporto tra il primo comma dell’art. 1284 e la legge speciale (D. Lgs. n. 231 del 2001), ma non con riferimento alla relazione fra il primo ed il quarto comma dell’art. 1284 [...]”, secondo il quale, “in presenza di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia ommesso di indicare la specie degli interessi che ha cominciato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di “interessi legali” o “di legge”, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284, comma 1, in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, atteso che l’applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dalla disposizione citata, presuppone l’avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, ed ove dal titolo non emerga un siffatto accertamento non è consentita l’integrazione in sede esecutiva, ma è esperibile soltanto il rimedio dell’impugnazione (Cass. 27 settembre 2017, n. 22457 [...])”;*
 - un diverso indirizzo *“secondo cui la formula dei commi 4 e 5 dell’art. 1284 è chiara nel predeterminare la misura degli interessi legali, nel caso in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale, senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (Cass. 20 gennaio 2021, n. 943 [...]). In relazione ad impugnazioni che denunciavano l’omesso riconoscimento, da parte del giudice del merito, degli interessi legali di cui al quarto comma, si è risposto che il provvedimento doveva ritenersi integrato da quest’ultima previsione”.*
- Le SS.UU. hanno dunque affermato che *“la formazione del primo indirizzo in un contesto normativo nel quale non veniva in rilievo il comma quarto dell’art. 1284, ma soltanto la legge speciale, da una parte, ed il contrasto latente fra i due orientamenti, dall’altra, inducono a far concludere nel senso dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale”, dal momento che “la questione, pur affrontata dalla Corte, non [è] stata dalla stessa ancora risolta”.*
- Ciò premesso, la Suprema Corte ha stabilito che *“la premessa da cui partire, per la risoluzione della questione di diritto, è che il quarto comma dell’art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l’effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l’altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”.*
- Più in dettaglio, secondo gli Ermellini, *“la relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della*

controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4. Con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia, sul punto, per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico accertamento giurisdizionale”.

- La Suprema Corte ha dunque ritenuto che la sussistenza *“dei presupposti applicativi degli interessi maggiorati [...] deve essere oggetto dell’attività di accertamento del giudice della cognizione, il quale emetterà il titolo esecutivo”*, menzionando tra essi, a titolo esemplificativo:
 - *“la natura della fonte dell’obbligazione, la quale, in base all’art. 1173 cod. civ., può essere la più varia. [...] Che l’obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super-interessi, [...] deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio”;*
 - *“se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall’art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata”;*
 - *il profilo “dell’identificazione della domanda giudiziale, quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi legali in discorso”.*
- In particolare, secondo la Suprema Corte, *“l’esigenza di cognizione dei presupposti applicativi della misura degli interessi previsti dal quarto comma dell’art. 1284 comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga l’accertamento di spettanza degli interessi nella misura indicata. Dal punto di vista del giudice dell’esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il detto accertamento, in ragione della evidenziata autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali”.*
- Di conseguenza, le Sezioni Unite hanno concluso che, *“se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell’interpretazione della portata del titolo, deve così contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati.”.*
- Alla luce di quanto precede, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: *“ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1,*

cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

- Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

CONSULTAZIONI

13. Banca d'Italia: in consultazione le modifiche alla circolare 288/2015 in materia di rischio di credito di controparte e rischio di mercato

- In data 11 giugno 2024, la Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione talune modifiche al Titolo IV, Capitolo 9 della Circolare numero 288 del 3 aprile 2015 recante “*Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari*”, con specifico riferimento alle disposizioni per il calcolo dei requisiti patrimoniali in materia di rischio di credito di controparte degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario.
- Le modifiche proposte tengono conto dell'evoluzione della disciplina prudenziale delle banche alla luce delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2019/876 (“**CRR2**”) al fine di realizzare un regime di vigilanza degli intermediari finanziari caratterizzato da requisiti prudenziali comparabili - in termini di robustezza - a quelli applicabili alle banche (c.d. vigilanza equivalente). In aggiunta, tali modifiche sono volte ad attuare il principio di proporzionalità tramite un sistema di regole che tenga conto delle peculiarità degli intermediari in termini di complessità operativa, dimensionale e organizzativa nonché della natura dell'attività svolta.
- Attraverso l'intervento l'applicazione delle nuove metodologie standardizzate introdotte per le banche dal CRR2 verrebbe integralmente estesa agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.
- La [consultazione](#) terminerà il 12 agosto 2024.

14. BCE: in consultazione la nuova guida sull'*outsourcing* dei servizi cloud per i *cloud services provider*

- In data 3 giugno 2024, la Banca Centrale Europea (“**BCE**”) ha avviato una consultazione pubblica sulla sua nuova Guida all'esternalizzazione dei servizi cloud ai terzi fornitori di tali servizi. La Guida si focalizza sui rischi e sulle migliori pratiche osservate dalla vigilanza congiunta nell'ambito della vigilanza continua e delle ispezioni in loco dedicate.

- Le banche utilizzano sempre più spesso servizi di *cloud computing* offerti da fornitori di servizi terzi. Questi servizi sono potenzialmente più economici, più flessibili e più sicuri, ma la dipendenza da terzi può anche esporre le banche a rischi per quanto riguarda la sicurezza informatica e le possibili interruzioni dell'attività (ad esempio, se una banca non fosse in grado di sostituire facilmente i servizi esternalizzati in caso di guasto, le sue funzioni potrebbero essere interrotte). Inoltre, il mercato dei servizi cloud è altamente concentrato, con molte banche che si affidano a pochi fornitori di servizi situati in Paesi extraeuropei. In aggiunta, si sono individuate diverse vulnerabilità negli accordi di esternalizzazione informatica delle banche durante il processo di revisione e valutazione prudenziale 2023.
- Pertanto, la BCE ritiene che sia buona prassi per le banche prendere esplicitamente in considerazione questi rischi. La Guida illustra i principali rischi, delinea talune norme specifiche alla loro attenuazione e delinea le aspettative di vigilanza.
- La [consultazione](#) sulla Guida terminerà il 15 luglio 2024.

CRCCD NEWS a cura di:

Nicola Baresi
nicola.baresi@crccdlex.com

Martina Baldi
martina.baldi@crccdlex.com

Andrea Stefano Carrieri
andrea.carrieri@crccdlex.com

Hanno collaborato alla presente edizione:

Chiara Bazzarini, Bianca Casini, Lorenzo Fiore, Francesca Ricciardi, Gabriele Romeo e Giulia Vianello.